



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 13/07/2026

Oggetto: Modifica e integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 28 del 24 giugno 2026 recante disposizioni in materia di sicurezza urbana, decoro, tutela della quiete pubblica e regolamentazione della diffusione sonora, dei piccoli trattenimenti musicali e degli spettacoli nell'ambito dell'Estate Riberese 2026. Sostituzione del punto 1 concernente la disciplina della vendita, somministrazione e asporto di bevande.

IL SINDACO

Richiamata l' Ordinanza Sindacale n. 28 del 24 giugno 2026 con la quale sono state adottate disposizioni temporanee finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, del decoro, dell'igiene pubblica e della quiete nelle località balneari e nelle aree interessate dal programma "Estate Riberese 2026";

Preso atto che il punto 1 della predetta ordinanza ha introdotto il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e in lattine comprese quelle erogate mediante distributori automatici;

Considerato che sul territorio comunale risultano installati distributori automatici di bevande, anche in prossimità di impianti sportivi, aree ricreative e luoghi di aggregazione, i quali costituiscono un servizio utile all'utenza e consentono l'approvvigionamento di bevande, in particolare analcoliche, durante l'intero arco della giornata;

Considerato che il divieto generalizzato di vendita di bevande in lattina mediante distributori automatici costituisce una misura non pienamente proporzionata rispetto alle finalità perseguite dall'Ordinanza Sindacale n. 28/2026 incidendo sull'esercizio di attività economiche regolarmente installate o autorizzate, mentre le esigenze di sicurezza urbana, decoro e igiene pubblica possono essere adeguatamente garantite mediante il mantenimento del divieto di asporto dei contenitori in vetro, il divieto di abbandono dei rifiuti e gli specifici obblighi posti a carico dei gestori;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il punto 1 della citata Ordinanza Sindacale n. 28/2026 mantenendo fermo il divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande in contenitori di vetro e consentendo la vendita di bevande in lattina anche mediante distributori automatici regolarmente installati o autorizzati nel rispetto degli obblighi e delle prescrizioni stabiliti dal presente provvedimento

Visti gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Per le motivazioni esposte in premessa,

ORDINA

Il punto 1 dell'Ordinanza Sindacale n. 28 del 24 giugno 2026 è integralmente sostituito dal seguente:

1. Divieti e prescrizioni in materia di vendita, somministrazione e contenitori

È vietata la vendita per asporto e la somministrazione per asporto di bevande di qualsiasi tipologia in bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro da parte dei gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali, stabilimenti balneari, attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, operatori itineranti e postazioni mobili. Il divieto si applica nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, nelle aree demaniali, nelle aree interessate da manifestazioni ed eventi, sul lungomare e nelle immediate pertinenze dei pubblici esercizi.

È consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza regolarmente autorizzati o concessi con consumo assistito sul posto e con obbligo per l'esercente di impedire l'asporto dei contenitori oltre l'area di pertinenza.

La vendita per asporto di bevande in lattina non è assoggettata al divieto di cui al primo comma, fermo restando, per le bevande alcoliche e superalcoliche, il rispetto delle limitazioni previste dalla normativa vigente e dalla presente ordinanza. La vendita di bevande analcoliche in lattina è consentita anche mediante distributori automatici regolarmente installati o autorizzati.

I titolari e i gestori degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, degli stabilimenti balneari, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande e i titolari o gestori dei distributori automatici di bevande devono esporre in modo ben visibile idonea cartellonistica recante il divieto di asporto dei contenitori in vetro e il divieto di abbandono di bottiglie, lattine, bicchieri, involucri e rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

I medesimi soggetti devono dotarsi, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente necessarie, di idonei contenitori per la raccolta differenziata al servizio della clientela e provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree antistanti o nelle immediate vicinanze dell'esercizio, della postazione di vendita o del distributore automatico, ogniqualvolta ciò si renda necessario. Per i distributori automatici, tali obblighi gravano sul relativo titolare o gestore anche mediante accordi con il soggetto presso cui l'apparecchio è installato.

È vietato l'abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di bottiglie, contenitori in vetro, lattine, bicchieri, involucri e rifiuti di qualsiasi genere, indipendentemente dal luogo di acquisto.

La vendita e la somministrazione di bevande alcoliche mediante postazione mobile, in forma itinerante o su posteggio in aree pubbliche, sono consentite esclusivamente nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente e dai relativi titoli abilitativi, con esclusione delle attività svolte nell'ambito di fiere, sagre, mercati, riunioni straordinarie di persone e manifestazioni di interesse pubblico regolarmente autorizzate, nei limiti e alle condizioni previste dal relativo titolo autorizzativo. I titolari e i gestori dei pubblici esercizi, degli stabilimenti balneari, delle attività artigianali, degli operatori autorizzati alla vendita o alla somministrazione di bevande alcoliche e dei soggetti che esercitano la vendita o la somministrazione mediante postazione mobile sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di divieto di vendita e somministrazione ai minori, verifica dell'età nei casi prescritti, divieto di somministrazione a persone in stato di manifesta ubriachezza e degli ulteriori obblighi informativi e strumentali previsti dalla legge.

Dalle ore 24:00 alle ore 7:00 è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche su tutto il territorio comunale. Nei giorni di venerdì, sabato, prefestivi e festivi la somministrazione di bevande alcoliche è consentita esclusivamente all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza regolarmente autorizzati o concessi.

2. Restano ferme ed integralmente confermate tutte le altre disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n. 28 del 24 giugno 2026 non espressamente modificate dal presente provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ribera, sul sito istituzionale dell'Ente ed è trasmessa:

1. alla Prefettura di Agrigento;
2. alla Questura di Agrigento;
3. al Comando della Polizia Municipale;
4. alla Tenenza dei Carabinieri di Ribera;
5. al SUAP.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Sindaco

F.to Carmelo Pace

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto applicabile nell'ordinamento regionale siciliano.
Ribera, _____

Il Responsabile del II Settore f.f.

F.to Dott. Raffaele Gallo